

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2871 del 16/05/2025
Oggetto	D. LGS. N. 152/2006 - ART. 208 COMMA 15 - DITTA MOLINELLI S.R.L. - MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE N. DET-AMB-2022-1601 DEL 30/03/2022 RELATIVA ALLA GESTIONE DI UN IMPIANTO MOBILE PER IL TRATTAMENTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DI NATURA INERTE PER AGGIORNAMENTO NORMATIVO AL D.M. 127/2024.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2967 del 16/05/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno sedici MAGGIO 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

OGGETTO: D. LGS. N. 152/2006 - ART. 208 COMMA 15 - DITTA MOLINELLI S.R.L. - MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE N. DET-AMB-2022-1601 DEL 30/03/2022 RELATIVA ALLA GESTIONE DI UN IMPIANTO MOBILE PER IL TRATTAMENTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DI NATURA INERTE PER AGGIORNAMENTO NORMATIVO AL D.M. 127/2024.

LA DIRIGENTE

Preso atto che con Legge 30/07/2015, n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 07/04/2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni", attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia (Arpae).

Richiamati

- il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- il D.M. 05/02/1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";
- il D.M. 28/06/2024, n. 127 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006";
- la Legge 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- le linee guida SNPA n. 41/2022, "Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184 ter comma 3 ter del D.Lgs. 152/2006. Revisione Gennaio 2022".

Avuto presente che l'impianto di recupero di rifiuti della ditta Molinelli S.r.l. (C.F./P.IVA - 01076450335), con sede legale in Comune di Ponte dell'Olio (PC), via Artigianato n. 4, è autorizzato con n. DET-AMB-2022-1601 del 30/03/2022 alla gestione di un impianto mobile per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi di natura inerte.

Vista l'istanza trasmessa con nota del 25/03/2025 (assunta al prot. Arpae n. 56485 in pari data) presentata dalla ditta Molinelli S.r.l. di modifica dell'autorizzazione vigente per aggiornamento normativo al D.M. 127/2024, senza modifiche ai codici EER autorizzati, alla capacità dell'impianto e alle operazioni di recupero (R5) mediante mezzo mobile.

Atteso che l'istanza di aggiornamento normativo ai sensi del D.M. 127/2024 si sostanzia in:

- gestione dei codici EER già autorizzati ammessi per la produzione di aggregato recuperato - Tabella 1 (punto 1. e punto 2.) in Allegato 1 - Decreto n. 127/2024 i cui codici sono di seguito elencati:

- 010408 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407;
- 010413 rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli della voce 010407;
- 101201 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico;
- 101206 stampi di scarto;
- 101208 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico);
- 101311 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310;
- 170101 cemento;
- 170102 mattoni;
- 170103 mattonelle e ceramiche;
- 170107 miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche da quelli di cui alla voce 170106;
- 170504 terre e rocce diverse di quelle di cui alla voce 170503; escluse quelle provenienti da siti contaminati oggetto di bonifica

- 170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903;

- gestione dei codici EER già autorizzati ma non ricompresi nell'elenco della Tabella 1 (punto 1. e punto 2.) in Allegato 1 al Decreto n. 127/2024 i cui codici sono di seguito elencati:

- 101112 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111;
- 150107 imballaggi di vetro;
- 160120 vetro;
- 170202 vetro;
- 191205 vetro;

Relativamente a questi ultimi rifiuti viene confermato il mantenimento della loro gestione come "End of Waste" (c.d. "caso per caso") ex art. 184-ter comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. già autorizzati con il richiamato provvedimento autorizzativo rilasciato con la DET-AMB-2022-1601 del 30/03/2022.

Vista altresì

- la nota di questo Servizio, prot. n. 57981 del 27/03/2025, con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo e sono stati richiesti i pareri di competenza agli Enti;
- la nota pervenuta dall'AUSL di Piacenza, acquisita al prot. Arpae n. 63717 del 03/04/2025, con cui è stato trasmesso il parere di competenza, con prescrizioni;
- la nota del Servizio Territoriale dell'Arpae di Piacenza, prot. n. 73063 del 17/04/2025, con cui è stata trasmessa la relazione tecnica nella quale:

"... si ritiene che il processo di trattamento proposto dalla ditta per i rifiuti non ammissibili al recupero ai sensi del D.M. n. 127/2024 di cui alla Tabella 1 del disposto prescrittivo (colonna R5₂), possa rientrare al punto 2 della tabella 4.3 "diverse tipologie di cessazione della qualifica di rifiuto negli atti autorizzativi per il caso per caso", della Linea Guida SNPA n° 41/2022, in quanto il recupero di tali rifiuti è già previsto dalle norme tecniche del D.M. 5 febbraio 1998, per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche del rifiuto, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Si ritiene, pertanto, che siano soddisfatti le condizioni ed i criteri specifici indicati nella Tabella 4.1 della succitata Linea Guida (Criteri condivisi per la redazione del parere tecnico) purché siano rispettate le condizioni generali indicate al punto 2.1, le condizioni individuate al punto 2.3 "Specifiche prescrizioni per le operazioni di recupero (R5) allo scopo di ottenere materiali EoW ai sensi dell'art. 184 ter, c.3" e secondo le specifiche individuate nell'Allegato A alla proposta di disposto prescrittivo;

tenuto conto che la Ditta MOLINELLI S.r.l. è in possesso della certificazione ISO 9001:2015 rilasciata dalla società IMQ S.r.l. (Certificato n. 9435.MOLI emesso in data 09/07/2023, con scadenza 23/09/2025) con la quale si attesta che la Ditta ha effettuato e mantiene un sistema di gestione che è conforme alla norma ISO 9001 per l'attività svolta e della certificazione ISO 14001:2015 rilasciata dalla società IMQ S.r.l. (Certificato n. 9191.MOL2 emesso in data 19/04/2024, con scadenza 22/06/2027) attestante che la società ha effettuato e mantiene un sistema di gestione che è conforme alla norma ISO 14001 per l'attività di "Messa in riserva e recupero con impianto mobile di rifiuti speciali non pericolosi per la produzione di materie prime secondarie destinate ad opere edili";

vista, inoltre, la Procedura Operativa Integrata POI 8.5.02 "Produzione di aggregati recuperati con impianto mobile di frantumazione" e l'Istruzione Operativa IST 4.4.02 "Controllo dei rifiuti da demolizione - impianto di Vigolzone" che si ritiene possano soddisfare i contenuti previsti dal Decreto n. 127/2024 in ordine alle verifiche previste in Allegato 1 al Decreto stesso;

il Servizio scrivente ritiene di non evidenziare sostanziali motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di adeguamento normativo al D.M. 127/2024 dell'autorizzazione rilasciata con DET-AMB-2022-1601 del 30/03/2022, richiesta dalla ditta MOLINELLI S.r.l., per il mezzo mobile prodotto dalla Ditta Continental Nord s.r.l., con prescrizioni

Avuto presente che la ditta Molinelli S.r.l. risulta iscritta, ai sensi del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nell'"Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa" della

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Piacenza (cd. White List) al n. 8982/2023 a far data dal 23/02/2023, con iscrizione attualmente in fase di aggiornamento (valida anche oltre la scadenza fino all'esito definitivo dell'istruttoria).

Dato atto che la ditta Molinelli S.r.l.:

- ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento all'istanza sopra citata;
- risulta in possesso della certificazione ISO 9001:2015 rilasciata dalla società IMQ S.r.l. (Certificato n. 9435.MOLI emesso in data 09/07/2023, con scadenza 23/09/2025) con la quale si attesta che la Ditta ha effettuato e mantiene un sistema di gestione che è conforme alla norma ISO 9001 per l'attività svolta e della certificazione ISO 14001:2015 rilasciata dalla società IMQ S.r.l. (Certificato n. 9191.MOL2 emesso in data 19/04/2024, con scadenza 22/06/2027) attestante che la Società ha effettuato e mantiene un sistema di gestione che è conforme alla norma ISO 14001 per l'attività di "Messa in riserva e recupero con impianto mobile di rifiuti speciali non pericolosi per la produzione di materie prime secondarie destinate ad opere edili".

Ritenuto, sulla base dell'esito istruttorio, che si possa procedere alla modifica dell'autorizzazione rilasciata alla ditta Molinelli S.r.l. da Arpaе, Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza con DET-AMB-2022-1601 del 30/03/2022, per la gestione dell'impianto in argomento sostituendo il punto 2 e relativi allegati con il punto 2 e l'allegato A del presente provvedimento.

Dato atto che

- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpaе nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;
- la titolare della Responsabilità del Procedimento è la dott.ssa Claudia Salati, Titolare dell'incarico di funzione "Autorizzazioni complesse (PC)" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Arpaе Piacenza;
- la Responsabile del procedimento e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo alla presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla L. 190/2012.

Su proposta della Responsabile del procedimento,

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa di

A. accogliere l'istanza del 25/03/2025 (assunta al prot. Arpaе n. 56485 in pari data) ai sensi dell'art. 208 c. 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., della ditta Molinelli S.r.l. (C.F./P.IVA - 01076450335), con sede legale in Comune di Ponte dell'Olio (PC), via Artigianato n. 4, di adeguamento normativo al D.M. 127/2024 dell'autorizzazione rilasciata con n. DET-AMB-2022-1601 del 30/03/2022 alla gestione di un impianto mobile per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi di natura inerte;

B. sostituire il punto 2 e relativi allegati del provvedimento n. DET-AMB-2022-1601 del 30/03/2022 con il seguente punto 2 e allegato A al presente provvedimento:

2. stabilire che, in conseguenza di quanto sopra disposto, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

2.1 - Prescrizioni di carattere generale

- a) l'attività di trattamento, consistente nelle operazioni di R5, potrà essere effettuata esclusivamente con l'impianto indicato in istanza: marca Continental Nord s.r.l. - modello MV 1350 x 1000 - identificato con numero di matricola 13037;
- b) la tipologia dei rifiuti per i quali è ammesso il trattamento R5 (che non dovranno includere in nessun caso amianto) è quella dei rifiuti speciali di cui all'art. 184 - comma 3 - del D.Lgs n. 152/2006, individuabili all'allegato "D" della Parte Quarta del medesimo Decreto Legislativo:

Tabella 1 - codici EER sottoposti a recupero R5:

Codice EER	Descrizione	R5 (1)	R5 (2)
010408	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407	x	
010413	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407	x	
101112	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111		x
101201	Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	x	
101206	Stampi di scarto	x	
101208	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione	x	
101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi dalle voci 101309 e 101310	x	
150107	Imballaggi in vetro		x
160120	Vetro		x
170101	Cemento	x	
170102	Mattoni	x	
170103	Mattonelle e ceramica	x	
170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi dalla voce 170106	x	
170202	Vetro		x
170504	Terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503, escluse quelle provenienti da siti di bonifica	x	
170904	Rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903	x	
191205	Vetro		x

R5 (1) = cod. EER per i quali è prevista la produzione di EoW ai sensi del D.M. n. 127/2024

R5 (2) = cod. EER per i quali è ammessa la produzione di EoW ai sensi dell'art. 184 ter c.3 del D.Lgs. 152/06 e ricompresi nel D.M. 05/02/1998

- c) il quantitativo massimo annuo complessivo di rifiuti ammesso per le operazioni di recupero R5 è pari a **120.000 t** ed il quantitativo massimo giornaliero è pari a **960 t/g** per i rifiuti inerti e **1.600 t/g** per i rifiuti di vetro;
- d) in merito ai rifiuti di cui al cod. EER 170504 (terre e rocce da scavo), secondo quanto disposto dal D.M. n. 127/2024, dovranno provenire da attività di costruzione e demolizione escludendo pertanto i terreni e le rocce provenienti da siti contaminati, sottoposti a procedimenti di bonifica;
- e) prima della presentazione all'Autorità Competente di comunicazione di inizio alle singole campagne di attività sul territorio nazionale, la Ditta dovrà verificare l'eventuale assoggettamento alle procedure di VIA/screening;
- f) prima di dare inizio alle singole campagne di attività sul territorio nazionale e fatta salva la necessità di verificare l'eventuale assoggettabilità delle stesse a VIA/screening, dovrà comunicare, almeno 20 giorni prima dell'installazione dell'impianto, all'Arpa (in Emilia Romagna) o alla Regione/Provincia (nei casi in cui non siano intervenuti specifici atti di delega), al Comune ed all'AUSL competenti, le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività complete di una planimetria, con l'individuazione dell'esatta ubicazione dell'impianto mobile rispetto al posizionamento degli stoccaggi delle varie tipologie di rifiuti, con l'indicazione della zona di quarantena, ove allocare il materiale già trattato in attesa delle verifiche analitiche, il materiale End of Waste e le modalità di stoccaggio dei rifiuti generati dall'attività, nonché la zona di stoccaggio dei materiali EoW non conformi;
- g) l'attività di trattamento potrà essere svolta solo presso i produttori o i detentori dei rifiuti o nel luogo dove si effettua il recupero/smaltimento degli stessi rifiuti;
- h) l'impianto dovrà essere installato e gestito conformemente a quanto indicato nelle relazioni tecniche e secondo quanto specificamente previsto e comunicato per ciascuna singola campagna di attività anche

in relazione all'esatta identificazione del luogo di posizionamento. Nel territorio della provincia di Piacenza il luogo di posizionamento dovrà risultare idoneo in base alle apposite previsioni di settore; in ogni altra parte del territorio nazionale dovranno essere rispettate le previsioni localizzative eventualmente ivi previste;

- i) la Ditta è tenuta a verificare preventivamente la natura e la classificazione dei rifiuti oggetto del trattamento. In particolare, nel caso in cui la transcodifica preveda "codici specchio" (contenenti nella voce descrittiva la frase "diversi da...") riferiti a rifiuti pericolosi, la Ditta dovrà attivare prima dell'inizio della campagna, presso il produttore (detentore) del rifiuto, le opportune verifiche analitiche utili a comprovare la corretta "classificazione" dei suddetti rifiuti;
- j) dovranno essere previsti siti di stoccaggio ben distinti ed immediatamente identificabili dei rifiuti da trattare, dei rifiuti già trattati (zona di quarantena), e degli EoW prodotti;
- k) devono essere annotati, su apposito registro di produzione con fogli numerati e vidimato da Arpae, i dati essenziali di ogni campagna di trattamento e in particolare:
 - 1. ragione sociale del committente;
 - 2. ubicazione del cantiere;
 - 3. data inizio e termine della campagna;
 - 4. estremi dei documenti comprovanti la non pericolosità dei rifiuti (da tenere in allegato);
 - 5. estremi nulla osta ex art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/06;
 - 6. codici EER e quantitativo di rifiuto trattato;
 - 7. n. del lotto di end of waste prodotto, le date di avvio e termine della sua produzione e la relativa quantità;
 - 8. estremi dei rapporti di prova eseguiti sull'end of waste;
 - 9. destinazione d'uso del materiale End of Waste ottenuto;
- l) i rifiuti speciali derivanti dall'attività di trattamento (ferro, vetro, carta, plastica, legno, ecc.) dovranno essere raccolti in appositi contenitori, gli stessi andranno gestiti secondo le modalità ed i tempi del "deposito temporaneo" di cui all'art. 185-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e successivamente dovranno essere avviati al recupero o allo smaltimento, a cura del produttore o detentore, presso impianti autorizzati;
- m) i rifiuti oggetto di recupero, sottoposti a verifiche risultate non conformi alle caratteristiche prestazionali indicate nelle norme tecniche di utilizzo (es. rispetto della presenza di materiale estraneo, ...), potranno essere oggetto di ulteriore trattamento/recupero mediante lo stesso impianto. Qualora invece non vengano rispettati i requisiti di qualità ambientale al D.M. n. 127/2024, gli stessi dovranno essere conferiti come rifiuti a idonei impianti autorizzati alla loro gestione. In ogni caso dovrà essere garantita la tracciabilità dei lotti risultati non conformi e delle successive operazioni di recupero o smaltimento effettuate sui medesimi (mediante apposite annotazioni sul registro cronologico di carico e scarico e sul "registro di produzione");
- n) le singole sostanze contenute negli aggregati recuperati devono essere registrate secondo quanto previsto dal regolamento REACH nel caso non risultino esenti ai sensi della stessa normativa o non siano già state registrate da altri soggetti;
- o) i rifiuti oggetto di trattamento o prodotti non devono generare percolamenti; in ogni caso dovranno essere adottate misure idonee al loro eventuale contenimento quali, ad esempio, installazione dell'impianto su area pavimentata e regimata, presenza di contenitori a tenuta corredati da idonei sistemi di raccolta per liquidi, ecc.;
- p) qualora nello svolgimento delle campagne di attività possano originarsi acque reflue, dovrà essere prodotta apposita istanza di autorizzazione per lo scarico delle medesime, fermo restando la possibilità della gestione come rifiuto liquido;
- q) l'attività di trattamento da svolgere con l'impianto mobile in argomento deve avvenire evitando la formazione di emissioni in atmosfera; a tal fine la Ditta deve porre in essere tutte le misure e gli accorgimenti ritenuti necessari al loro contenimento;

- r) durante lo svolgimento delle campagne di attività devono essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsiasi pericolo o inconveniente di ordine ambientale ed igienico-sanitario;
- s) al termine di ciascuna campagna di attività dell'impianto mobile, dovrà essere effettuato il ripristino dello stato dei luoghi, le cui modalità dovranno essere descritte nella comunicazione di campagna.

2.2 - Specifiche prescrizioni per le operazioni di recupero (R5) allo scopo di ottenere materiali EoW ai sensi del D.M. n. 127/2024:

- a) la cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184 ter, comma 2, del D.Lgs. n.152/2006, i rifiuti individuati nella colonna R5 ⁽¹⁾ della tabella di cui al precedente punto 2.1, dovrà avvenire nel pieno rispetto di quanto stabilito dal D.M. del 28 giugno 2024, n. 127 e in particolare secondo quanto disposto dagli art. 3 e 4 per i criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto e per gli scopi specifici di utilizzo;
- b) ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 127/2024, deve essere applicato un sistema di gestione della qualità idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri del decreto stesso;
- c) dovrà essere comunicata tempestivamente ad ARPAE ogni variazione (rilascio, rinnovo, decadenza, modifica, ecc.) riguardante le certificazioni UNI EN ISO;
- d) il rispetto dei criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto è attestato dal produttore mediante dichiarazione di conformità, redatta per ogni lotto di materiale EoW prodotto, resa secondo il modello riportato nell'Allegato 3 e in osservanza di quanto indicato nell'art. 5 del D.M. n. 127/2024;
- e) ciascun lotto di aggregato potrà essere costituito da un quantitativo massimo di 3000 m³ e dovrà essere stoccato in modo distinto ed immediatamente identificabile.

2.3 - Specifiche prescrizioni per le operazioni di recupero (R5) allo scopo di ottenere materiali EoW ai sensi dell'art. 184 ter, c.3:

- a) la cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184 ter, comma 3, del D.Lgs. n.152/2006 e in accordo a quanto previsto dalle Linee Guida SNPA (linee guida SNPA del 06.02.2020 rev. gen. 2022), per i rifiuti individuati nella colonna R5 ⁽²⁾ della tabella di cui al precedente punto 2.1, dovrà avvenire nel pieno rispetto di quanto stabilito dal D.M. n. 127 del 28 giugno 2024 e secondo le specifiche stabilite nell'**Allegato A**;
- b) ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 127/2024, deve essere applicato un sistema di gestione della qualità idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri del decreto stesso;
- c) il rispetto dei criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto è attestato dal produttore mediante dichiarazione di conformità, redatta per ogni lotto di materiale EoW prodotto, resa secondo il modello riportato nell'Allegato 3 e in osservanza di quanto indicato nell'art. 5 del D.M. n. 127/2024;
- d) ciascun lotto di aggregato potrà essere costituito da un quantitativo massimo di 3000 m³ e dovrà essere stoccato in modo distinto ed immediatamente identificabile.

C. confermare, per ciò che non riguarda le modifiche apportate con il presente atto, quanto già previsto nella Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-1601 del 30/03/2022;

D. trasmettere copia del presente provvedimento, oltre che alla Ditta, al Comune di Ponte dell'Olio (PC), al Servizio Territoriale dell'Arpae – Distretto di Piacenza, al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza, per opportuna conoscenza e per l'eventuale attività di controllo;

E. rendere noto che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di Arpae;

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di Arpae;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla piena conoscenza da parte dell'interessato, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data.

Firmata digitalmente
dal Dirigente
ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
(Dr.ssa Anna Callegari)

Allegato A - cod. EER per i quali è ammessa la produzione di EoW ai sensi dell'art. 184 ter c. 3 del D.Lgs. 152/06 e ricompresi nel D.M. 05/02/1998

EoW N.	Codice EER	Definizione del rifiuto D.Lgs 152/2006	Riferimento normativo	Provenienza D.M. 05/02/1998	Uso specifico dell'aggregato recuperato D.M. n. 127/2024
1	101112	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111	D.M. 05/02/1998 2.1	Raccolta differenziata in appositi contenitori e/o altre raccolte differenziate; selezione da RSU e/o RAU; attività industriali, artigianali commerciali e di servizi.	lett. a) lett. b) lett. c) lett. d) lett. e)
2	150107	Imballaggi in vetro			
3	160120	Vetro			
4	170202	Vetro			
5	191205	Vetro			

Usi consentiti dell'aggregato recuperato ai sensi del D.M. n. 127/2024:

- a) realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
- b) realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile;
- c) realizzazione di miscele bituminose e sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;
- d) realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali;
- e) realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante;
- f) confezionamento di miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili);
- g) confezionamento di calcestruzzi;
- h) produzione di clinker per cemento;
- i) produzione di cemento.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.